

Studio Legale

PIROZZI - CARIOTI - FRAGALA'

Via Rodolfo Lanciani, n. 30 (00162) - ROMA

Tel. & Fax 06.89927459 - Fax 06.86214150

ONLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

P E R

Pisano Luca, nato a Roma il 11.06.1992, residente a Roma in via Cairano, 30, C.F.:PSNLCU92H11H501I, giusta procura speciale redatta su atto separato, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Cristian Fragalà del Foro di Roma (C.F. FRG CST 80A18 H501I), Fax n. 06.89927425 e dall'avv. Luigi Pirozzi del Foro di Crotona (C.F. PRZ LGU 54C24 D122C), Fax n. 06.81151151, con i quali elegge domicilio in Roma presso il loro studio alla via Rodolfo Lanciani n. 30, ma che intende ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria tutti all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori:

cristianfragala@ordineavvocatiroma.org

luigi.pirozzi@avvocaticrotona.legalmail.it

c o n t r o

Amministrazione dell'Interno dello Stato, in persona del Ministro in carica, *ex lege* domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

e previ provvedimenti cautelari idonei ad assicurare

interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso:

del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15 marzo 2019, con il quale è stata disposta l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché della tabella "A" allegata al decreto contenente l'elenco degli aventi diritto alla partecipazione, nella parte in cui esclude il deducente da tale elenco.

FATTO

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017 (ALL. 1), era bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato.

L'art. 4, 1° comma, lett. d) del bando, prevedeva quale requisito di partecipazione età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 30.

Il deducente partecipava alla selezione, superando brillantemente la prova scritta con la votazione di 9,375/10 (ALL. 2) e con tale votazione era inserito nella graduatoria di merito.

Con la conversione in legge del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, era aggiunto il comma 2 bis all'art. 11, era autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta a cui ha partecipato il deducente.

Con l'atto qui impugnato (ALL. 3), il Capo della Polizia disponeva l'assunzione nei limiti massimi previsti dalla normativa, individuando all'art. 3 per la procedura selettiva i soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50-8,875 decimi della graduatoria *de qua*, ma disponendo che gli aventi diritto fossero individuati tra quelli in possesso dei requisiti *medio tempore* mutati, tra cui il requisito il possesso di un'età non superiore a 26 anni. Pertanto, nella tabella A allegata al decreto (ALL. 4), erano pubblicati in forma anonima gli aventi diritto alla partecipazione alla procedura, ed il deducente non era compreso tra questi.

Con decreto del 19 aprile 2019, pubblicato il 23 aprile 2019 (ALL. 5) il Capo della Polizia disponeva la convocazione degli idonei per la partecipazione al corso di formazione preliminare all'assunzione.

Gli allegati (ALL. 6) contenevano l'elenco degli idonei in forma anonima.

Avverso l'atto in epigrafe indicato insorge in via giurisdizionale il deducente, per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente va affrontata l'ammissibilità di un ricorso notificato alla sola amministrazione nel caso in cui (come *sub specie*) non sia stato possibile individuare alcun controinteressato.

Va considerato che il deducente è stato posto da comportamento dell'Amministrazione (pubblicazione degli esiti solo in forma anonima) nell'impossibilità di individuare eventuali controinteressati. In tal caso, dunque, correttamente, ad evitare tardività del ricorso, notifica lo stesso alla sola Amministrazione intimata, riservandosi la notificazione di esso ai controinteressati nel momento in cui potrà venire a conoscenza della loro identità (cfr., in merito, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1995, n. 906).

Violazione dei principi generali in materia di concorsi

Il bando di concorso costituisce la *lex specialis* della procedura che, al fine di salvaguardare la *par condicio* tra i candidati, non può mutare nel corso di essa. Né a tale regola ci si può sottrarre in caso di scorrimento.

Com'è noto, per l'Amministrazione lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi mercé assunzione degli idonei è la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).

Tra le motivazioni plausibili per l'indizione di un nuovo concorso, è *ius receptum* che vi sia quello di un mutamento, *medio tempore*, dei requisiti di partecipazione (*ex plurimis*: T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 7 marzo 2018, n. 262).

Ma, appunto, in caso di mutamento normativo dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione dovrà indire una nuova procedura, al fine di salvaguardare la parità di accesso da parte dei candidati.

In questo caso, lo scorrimento è stato imposto da una norma di legge, ma certamente non si possono cambiare le regole imposte dal bando per la partecipazione al concorso poiché vale il principio *tempus regit actum* onde pubblicazione del bando di concorso, costituendo il momento d'indizione del concorso medesimo, ha l'effetto di cristallizzare la normativa applicabile allo stesso, ed è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso con esclusione dell'applicabilità della normativa entrata in vigore in data successiva ad essa (Corte dei Conti Basilicata Sez. contr. Delib. 5 ottobre 2018, n. 36).

*** **

Sull'istanza incidentale:

Il *fumus* è nei suesposti motivi.

Ma, altrettanto indubitabile è il danno, gravissimo ed irreparabile che subisce il deducente per effetto dell'esecuzione dell'atto impugnato, che lo esclude dalla possibilità di partecipare alla selezione nonostante il brillante esito della prova scritta.

Di conseguenza, appare misura cautelare idonea a tutelare i diritti della deducente quella dell'ordine all'Amministrazione di ammettere in via provvisoria e con riserva, il ricorrente alla procedura indetta con l'atto impugnato.

P. Q. S.

Previa concessione della cautelare richiesta, si chiede l'annullamento dell'atto in epigrafe impugnato, nella parte in cui stabilisce il requisito dell'età in modo difforme da quello previsto dal decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, previa ammissione del sig. Pisano Luca, come in epigrafe generalizzato, con riserva al corso di formazione preordinato all'assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato.

Con ogni conseguente statuizione.

Si allegano:

1. Decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017;
2. Comunicazione dell'esito della prova scritta;
3. Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019;
4. Tabella A allegata al predetto decreto;
5. Decreto del Capo della Polizia del 23 aprile 2019;
6. Allegato 1. al predetto decreto;

Con osservanza.

Avv. Cristian Fragalà



Avv. Luigi Pirozzi

